



## 1 Sintesi del pacchetto di ordinanze agricole 2021

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
<b>Ordinanze del Consiglio federale</b>	
Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura, ordinanza sulle tasse UFAG (910.11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nell'articolo 1 capoverso 1 è aggiunto l'Istituto nazionale svizzero d'allevamento equino poiché può riscuotere emolumenti per i servizi forniti e le spese sostenute conformemente al nuovo articolo 25a capoverso 3 dell'ordinanza sull'allevamento di animali.</li> <li>L'articolo 3 è abrogato perché rimanda all'articolo 50 dell'ordinanza sulle importazioni agricole, contenente disposizioni sulla riscossione delle tasse, che viene a sua volta abrogato.</li> <li>Secondo la prassi in uso, si aggiunge una tassa per il trattamento del rinnovo o dell'estensione di un'autorizzazione esistente per un additivo utilizzato negli alimenti per animali.</li> </ul>
Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD (910.13)	<ul style="list-style-type: none"> <li>A favore delle superfici coltivate a canapa per l'uso delle fibre e dei semi (noci di canapa) vengono erogati pagamenti diretti. Le superfici coltivate a canapa per l'uso delle fibre ricevono il contributo per la preservazione dell'apertura del paesaggio, il contributo di declività, il contributo per le superfici in forte pendenza, il contributo bio, i contributi per l'efficienza delle risorse e il contributo per la qualità del paesaggio. Per le superfici coltivate a canapa per l'uso delle noci di canapa possono essere versati anche contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento.</li> <li>Dal 1° gennaio 2024, per calcolare l'effettivo determinante di animali delle specie ovina e caprina verranno presi come riferimento i dati della banca dati sul traffico di animali (BDTA). L'autodichiarazione dei gestori decade.</li> <li>Il carico usuale per gli alpi destinati agli ovini verrà rivisto nel 2024 ed eventualmente ridefinito, poiché con l'acquisizione dei dati sugli animali dalla BDTA vengono modificate le categorie di animali di cui all'ordinanza sulla terminologia agricola.</li> <li>In vista dell'evoluzione delle prescrizioni sul benessere degli animali sono necessari lavori di ricerca in cui vengano eseguiti esperimenti in condizioni aziendali analoghe a quelle presenti nella pratica. Per facilitare la partecipazione degli agricoltori a questi progetti di ricerca, l'UFAG può autorizzare, a determinate condizioni, il versamento di contributi per il benessere degli animali malgrado si discostino dalle attuali disposizioni dell'ordinanza.</li> <li>In progetti come ad esempio quello denominato «Bruderhähne» gli animali di sesso maschile di razze ovaiole vengono ingrassati invece di essere subito abbattuti. Le aziende che partecipano a simili progetti possono ricevere contributi URA e SSRA. Vengono definite le rispettive condizioni.</li> <li>Le esigenze relative agli alberi da frutto ad alto fusto nei campi vengono adeguate in relazione agli organismi da quarantena e agli organismi regolamentati non da quarantena in virtù dell'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali.</li> <li>Le riduzioni dei pagamenti diretti con importi forfettari e con importi per unità (fr./ha o fr./m) negli ambiti della PER nonché della protezione degli animali e del loro benessere sono raddoppiate alla prima recidiva e quadruplicate a partire dalla seconda.</li> </ul>

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le prescrizioni concernenti il deposito di concimi aziendali liquidi secondo l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico entrano in vigore il 1° gennaio 2022. Esse vengono contemporaneamente inserite nella prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Le prescrizioni concernenti lo spandimento di concimi aziendali liquidi entreranno in vigore il 1° gennaio 2024 e saranno parallelamente inserite nella prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.</li> <li>In caso di deposito o spandimento non conforme di concimi aziendali liquidi possono essere applicate riduzioni dei pagamenti diretti.</li> </ul>
Ordinanza sulla consulenza agricola (915.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Considerato il gran numero di disposizioni oggetto di modifica si procede a una revisione totale dell'ordinanza.</li> <li>Esiste soltanto una centrale di consulenza nazionale ai sensi dell'articolo 136 capoverso 3 LAgr, denominata AGRIDEA. La nuova governance di AGRIDEA è presentata nell'ordinanza.</li> <li>Vengono precisate le prestazioni della consulenza ai sensi dell'articolo 136 capoverso 3 LAgr (categorie di prestazioni nonché sviluppo di nuovi contenuti e metodi di consulenza con progetti di consulenza).</li> </ul>
Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr (916.01)	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'obbligo di versare le tasse per importazioni effettuate con il permesso generale d'importazione (PGI) e le relative aliquote sono abrogati.</li> <li>È abrogato l'obbligo del permesso generale d'importazione (obbligo di PGI) per lo sperma di bovini e i cereali del contingente doganale n. 28 (orzo, mais, avena) nonché per determinate voci di tariffa nei disciplinamenti del mercato «frutta da sidro e prodotti di frutta» e «latte e latticini, nonché caseina».</li> </ul>
Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV (916.20)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il DEFR e il DATEC possono escludere dall'obbligo del passaporto fitosanitario le merci a basso rischio fitosanitario importate dall'Unione europea (UE), se queste sono spedite via posta o corriere da un privato nell'UE a un privato in Svizzera.</li> <li>Sono introdotti due nuovi obblighi per le aziende omologate dal Servizio fitosanitario federale (SFF) per il rilascio di passaporti fitosanitari: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ a intervalli regolari, è necessario fornire al SFF la prova che l'azienda dispone delle conoscenze fitosanitarie necessarie per l'omologazione;</li> <li>→ l'azienda deve disporre di un piano d'emergenza affinché, nel caso di sospettata infestazione o di constatazione della presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, possano essere rapidamente prese misure adeguate per evitarne la diffusione.</li> </ul> </li> </ul> <p>Il SFF, dal canto suo, è tenuto a mettere a disposizione delle aziende materiale informativo e modelli adeguati.</p>
Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF (916.161)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secondo la modifica proposta, è autorizzata soltanto l'importazione di prodotti fitosanitari omologati in vista della loro immissione sul mercato o del loro uso. È fatta salva l'eccezione all'articolo 14 capoverso 2 OPF.</li> </ul>
Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA (916.307)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si precisa che le percentuali relative alle tracce di OGM non omologati negli alimenti per animali si applicano a ogni materia prima e non all'alimento composto.</li> </ul>
Ordinanza sull'allevamento di animali, OAlle (916.310)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le domande di rinnovo del riconoscimento come organizzazione di allevamento devono essere inoltrate all'UFAG al più tardi sei mesi prima della scadenza del riconoscimento esistente.</li> <li>Il termine per i pareri delle autorità competenti di uno Stato membro dell'UE in merito alle domande di organizzazioni di allevamento</li> </ul>

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
	<p>svizzere di estensione del raggio di attività territoriale viene prorogato da due a tre mesi per garantire l'equivalenza con il diritto zootecnico dell'UE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per l'attuazione della mozione 19.3415 «Ancorare a livello di ordinanza i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino» i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino vengono sanciti nel nuovo articolo 25<sup>bis</sup> OAlle.</li> <li>• I contributi per la crioconservazione possono essere versati anche a imprese private del settore zootecnico. Inoltre, gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali possono beneficiare dei contributi per progetti di ricerca concernenti le risorse zoogenetiche.</li> </ul>
Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL (916.350.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal 1° gennaio 2022 il supplemento per il latte commerciale viene aumentato da 4,5 a 5 centesimi il chilogrammo e quello per il latte trasformato in formaggio è ridotto da 15 a 14 centesimi il chilogrammo..</li> </ul>
Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (nuova)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali e l'ordinanza del 28 ottobre 2015 sugli emolumenti per il traffico di animali vengono accorpate e vengono riprese le disposizioni relative ai compiti di Identitas AG nonché al suo finanziamento.</li> </ul>
Ordinanza concernente un'entrata in vigore parziale della modifica del 19 giugno 2020 della legge sulle epizootie (nuova)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da fine novembre 2021 la BDTA impone ai detentori di animali di verificare ed eventualmente correggere il tipo di utilizzazione inizialmente ripreso dai dati AGIS per l'azienda e il singolo animale indicandolo in tutte le notifiche rilevanti (primo parto, entrate).I pagamenti diretti 2024 saranno calcolati per la prima volta sulla scorta di questi dati.</li> </ul>
Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame, OCPo (916.342)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per la caratterizzazione della carne di pollo e tacchino può essere comunque utilizzata dal designazione «Rurale all'aperto» anche se a seguito di misure ordinate dalla Confederazione – ad esempio per la lotta all'influenza aviaria – il pollame deve essere tenuto in verande per un periodo di tempo limitato.</li> </ul>
Ordinanza sui concimi, OCon (916.171)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduzione di un articolo che permette di derogare dalle disposizioni in materia di caratterizzazione dell'OCon e di mettere in commercio concimi la cui etichetta è conforme al nuovo regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE.</li> </ul>
Ordinanza DOP/IGP (910.12)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abrogazione dell'articolo 18 capoverso 1<sup>bis</sup> relativo all'obbligo di indicare il nome o il numero di codice dell'organismo di certificazione sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto che beneficia di una DOP o di un'IGP.</li> <li>• Introduzione di una disposizione transitoria per consentire l'esaurimento delle scorte di etichette e di imballaggi degli operatori che avendo già proceduto agli adeguamenti dovrebbero rinunciarvi.</li> </ul>
Ordinanza sul bestiame da macello, OBM (916.341)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viene creata la base legale che consente all'UFAG di definire, per tutte le categorie di animali macellati soggetti alla classificazione della qualità, gli apparecchi tecnici di classificazione nonché di disciplinarne l'utilizzo e il controllo. In questo modo si tiene conto del progresso tecnologico che ha fornito nuovi apparecchi da autorizzare per la classificazione della qualità, che si aggiungono a quelli già utilizzati per la classificazione della qualità degli animali macellati della specie suina, in particolare per gli animali macellati della specie bovina.</li> </ul>

<b>Ordinanza (n. RS)</b>	<b>Principali modifiche</b>
<b>Ordinanza del DEFR</b>	
Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (910.181)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In seguito all'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE relativo alla produzione biologica (UE) 2018/848, con effetto al 1° gennaio 2022 viene adeguato il rimando al diritto UE negli articoli 3b e 3c.</li> <li>• La disposizione transitoria per gli alimenti proteici non bio è prorogata fino al 31 dicembre 2025 per i suinetti e il pollame giovane.</li> <li>• Diverse modifiche negli allegati 1, 2, 3 e 7</li> </ul>
<b>Ordinanza dell'UFAG</b>	
Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, OLAIA (916.307.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'allegato 2 contenente l'elenco degli additivi omologati è aggiornato.</li> </ul>

## 2 Proposte stralciate dal pacchetto di ordinanze dopo la consultazione

<b>Ordinanza (n. RS)</b>	
Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD (910.13)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abolizione dei contributi per la biodiversità/computabilità di alberi con fuoco batterico o Sharka.</li> </ul> <p>→ Questa proposta è stata ritirata soprattutto perché bocciata dagli esponenti della protezione della natura e dalle organizzazioni di controllo.</p>
Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr (916.01)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione della dimensione minima del recipiente del burro importato nell'ambito del contingente doganale da 25 a 10 kg.</li> </ul> <p>→ Questa proposta è stata ritirata a causa dell'opposizione delle cerchie contadine, ad esempio dell'Unione svizzera dei contadini e dei Produttori svizzeri di latte nonché di altri attori del settore lattiero.</p>
Ordinanza sul bestiame da macello, OBM (916.341)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estensione del periodo d'importazione applicato per la carne di animali della specie bovina e la carne di maiale in mezzene nonché per i muscoli di manzo preparati, salati e conditi da quattro settimane all'intero trimestre.</li> </ul> <p>→ Questa proposta è stata ritirata perché bocciata a grande maggioranza, ovvero da 21 Cantoni, 48 associazioni e organizzazioni nonché da 4 ditte.</p>